

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—

582° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 1990

—

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	8
5 ^a - Bilancio	»	15
6 ^a - Finanze e tesoro	»	19
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	25

Commissioni riunite

8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	Pag.	3
---	------	---

Organismi bicamerali

RAI-TV	Pag.	26
Informazione e segreto di Stato	»	29
Territori colpiti da terremoti	»	30

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	Pag.	32
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	»	37

ERRATA CORRIGE

CONVOCAZIONI	Pag.	39
--------------------	------	----

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 1990

3^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
BERNARDI

Interviene il ministro per i problemi delle aree urbane Conte.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REDIGENTE

Deputati Costa Silvia ed altri; Picchetti ed altri; Fini ed altri; Cederna ed altri;
Mensurati: Interventi per Roma, Capitale della Repubblica (2471), approvato
dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 30 ottobre.

Prende la parola il senatore VETERE, che dichiara in primo luogo di condividere pienamente il convincimento espresso dal relatore Acquaviva secondo cui lo Stato deve saldare il debito che da lungo tempo ha contratto con Roma Capitale, anche per far sì che Roma onori a sua volta il debito che come capitale ha verso il paese. Con il provvedimento in esame finalmente vedono la luce proposte concrete per pervenire alla costruzione di una capitale moderna, efficiente e a piano titolo proiettata verso la dimensione europea. Per troppo tempo Roma ha costituito un luogo di intreccio tra politica e affari, simbolizzando la crisi profonda attraversata dal sistema politico e non si può pertanto non condividere l'auspicio di una rapida approvazione del disegno di legge, che dopo una lunga attesa, apre un nuovo processo di sviluppo. Al riguardo ricorda come agli inizi degli anni Ottanta, rivestendo la carica di sindaco, abbia profuso un notevole impegno nella sensibilizzazione del Governo nei confronti delle problematiche di Roma Capitale, senza peraltro ottenere risultati apprezzabili. Solo con il primo governo Craxi si è verificata una fase di maggiore apertura verso

le istanze della capitale, che ha trovato il primo sbocco significativo in una mozione dei senatori comunisti approvata nel febbraio 1985 presso la Camera dei deputati, nell'ambito della quale veniva sottolineata l'improcrastinabilità di interventi per Roma, la cui funzionalità significa in primo luogo garanzia di funzionamento delle istituzioni democratiche. Il senatore Vetere ricorda quindi che la genesi dello SDO risale ad una proposta delle sinistre avanzata negli anni Cinquanta, allorchè si batterono per sostituire il piano regolatore del 1931; la proposta fu tuttavia bocciata dalla maggioranza del Consiglio comunale che preferì riprodurre lo sviluppo della città a macchia d'olio, fortunatamente non accettato dal Ministro dei lavori pubblici dell'epoca Sullo. Dopo la riproposizione nel piano approvato nel 1965 dello sviluppo a sud e a sud-ovest, nel 1974 veniva adottata una variante per ridurre il numero di metri cubi edificabili. Infine, nel 1981 veniva formulato un piano quadro con il successivo affidamento di uno studio di fattibilità ad un consorzio di istituti, al quale seguiva l'approvazione di un ordine del giorno da parte del consiglio comunale per raccomandare al Governo l'adozione di una iniziativa legislativa; sono quindi seguiti cinque anni di continui rinvii, caratterizzati anche dal tentativo di esautorare il ruolo del consiglio comunale. Il senatore Vetere dichiara quindi di riconoscersi in molti punti del provvedimento che ripropongono gli interventi a suo tempo realizzati dalle forze comuniste al comune di Roma. La questione di fondo è riuscire a realizzare gli obiettivi indicati sui quali il Governo deve assumere un impegno molto serio. Per quel che riguarda le questioni poste dal relatore Golfari, evidenzia l'opportunità di interpretare il procedimento previsto per gli espropri in sintonia con l'ordine del giorno approvato in materia dal consiglio comunale; così come sarà opportuno un approfondimento allorchè si andrà a costituire l'autorità metropolitana. Al di là di singole questioni, è comunque indispensabile che l'attuazione della legge si ispiri al principio fondamentale di garantire l'interesse generale rispetto agli interessi dei singoli, che molto spesso si sono tradotti in interessi speculativi.

Al riguardo ricorda la recente polemica apertasi all'interno dei rappresentanti democristiani nel consiglio comunale, che ha portato il sindaco a rimettere i verbali alla Magistratura. Ricorda altresì la richiesta formulata da un deputato democristiano al Presidente del Consiglio affinché vigili per impedire infiltrazioni mafiose sull'utilizzo dei cospicui fondi che saranno erogati in base al provvedimento in esame. Anche il Vice Presidente della Commissione antimafia ha mostrato sensibilità sulla questione, chiedendo la costituzione di uno speciale gruppo di lavoro operante in Roma per garantire la trasparenza e correttezza delle procedure. È pertanto indispensabile, egli afferma, che pur non modificando il provvedimento, se ne accompagni il cammino con l'approvazione di una nuova normativa in materia di appalti, che ne regoli tutte le fasi secondo i principi nuovi che sono stati ad esempio formalizzati in un documento del Governo ombra. Il senatore Vetere esprime infine l'auspicio che il provvedimento per la finanza locale *in itinere* non vanifichi il contenuto del provvedimento.

Interviene quindi il presidente della 13ª Commissione, senatore PAGANI, che dichiara di condividere l'impostazione del senatore

Vetere, non potendo non riconoscere l'enorme differenza che separa Roma dalle altre capitali europee, costruite nel tempo come capitali secondo un disegno coerente. Per la città di Roma, al contrario, se si escludono il periodo umbertino e le iniziative realizzate durante il ventennio fascista, occorre riconoscere un vero e proprio vuoto urbanistico riempito soltanto dalla speculazione edilizia. Nel dichiarare condivisibile il contenuto dell'articolo 1, l'oratore esprime il dubbio se il provvedimento nel suo complesso sia capace di attuare il disegno urbanistico in esso indicato. In realtà tale disegno si colloca in un contesto molto carente da un punto di vista culturale e gli stessi organi che saranno chiamati a decidere non vengono dotati di strumenti soddisfacenti. Basti pensare che mentre per la costruzione di Berlino come nuova capitale si è indetto un concorso internazionale tra i migliori urbanisti mondiali, il provvedimento in esame si limita a prevedere la costituzione di un comitato composto da funzionari statali e da pochi esperti che molto probabilmente saranno scelti solo in base alla loro appartenenza politica. Il presidente Pagani dichiara di non essere invece preoccupato in merito alle questioni istituzionali sollevate, ritenendo che, sebbene sia giusto che il Consiglio comunale si esprima in via primaria, è anche corretto che si sia previsto un impianto complessivo secondo interessi più elevati di quelli del comune di Roma. Auspicando quindi una maggiore riflessione sugli aspetti inerenti l'attuazione della legge, conclude riservandosi di intervenire in merito alle problematiche di natura tecnica sollevate dal relatore Golfari.

Interviene successivamente il senatore SPECCHIA, riconoscendo di essere in presenza di una proposta di interventi attesi da anni, ma che tuttavia non confluiscono in un provvedimento pienamente accettabile. Sottolineando la mancanza di convergenza tra i due relatori, dichiara di condividere le perplessità avanzate dal relatore Golfari e riprese dal presidente Pagani. È convinzione del Gruppo del Movimento sociale che il provvedimento, che ha già sofferto un iter troppo frettoloso presso la Camera dei deputati, non possa essere esaminato superficialmente, in quanto deve essere sostanzialmente modificato. Ad esempio, la sua parte politica non condivide l'ipotesi dello SDO come unico polo di sviluppo dimensionale, che è una previsione largamente superata dalla realtà urbanistica, ritenendo invece preferibile uno sviluppo multipolare che coinvolga anche alcune aree degradate senza comportare scelte obbligate, come ad esempio gli espropri. Al riguardo ritiene interessante la conoscenza dei proprietari delle aree interessate e soprattutto dei vari passaggi di proprietà intervenuti, essendosi verificato un fenomeno di vero e proprio accaparramento di alcuni suoli. Affermando quindi che i senatori del Movimento sociale non sono favorevoli ad una soluzione di esproprio quasi generalizzato, dichiara che hanno presentato molti emendamenti, volti, tra l'altro, a destinare più ingenti risorse agli emarginati, ai servizi sociali, ad alcune realtà della periferia romana. Con un emendamento è stata anche proposta la soppressione del comma 3 dell'articolo 8, al fine di impedire favoritismi nel successivo utilizzo delle aree espropriate. Il senatore Specchia, sottolineando la scarsità delle risorse impegnate - anche se non sono esattamente quantificati gli oneri del provvedimento - conclude

ribadendo la necessità di un approfondito confronto che non potrebbe tollerare forzature nei tempi.

Prende la parola il senatore POLLICE, il quale dichiara che le volontà di accelerare oltre misura i tempi di approvazione del provvedimento può scatenare forti reazioni in settori consistenti dell'opinione pubblica e rischia di far imboccare una strada assai pericolosa; si tratta infatti - egli prosegue - di una legge che può comportare una spesa tra i 20 mila e i 30 mila miliardi (secondo le diverse stime indicate da autorevoli fonti) con interventi per i quali sono prevedibili tempi lunghissimi di esecuzione.

Critica quindi la scelta di una soluzione confusa e pasticciata per la definizione degli organi che presiederanno alla progettazione e realizzazione degli interventi, sottolineando in particolare la rinuncia a configurare un disegno istituzionale nuovo per Roma, così come è previsto nel caso di capitali di altri Paesi.

Ricordato altresì come gli interventi per Roma capitale siano stati discussi per oltre cinque anni nell'altro ramo del Parlamento, dichiara di condividere numerose osservazioni formulate dal relatore Golfari e fa presente che, a suo avviso, le condizioni poste dal parere della 5ª Commissione non possono in alcun modo essere superate, neppure con artifici interpretativi. Il parere denuncia - egli prosegue - la mancanza di certezza dei finanziamenti che dovranno rendersi disponibili per finanziare i programmi: a tal proposito non si può accettare alcuna imposizione circa tempi strozzati per il dibattito (anche con il ricorso a ventilate sedute notturne, per la convocazione delle quali occorrerebbe quanto meno una convocazione dell' Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite), tenendo conto che il provvedimento, in quanto legge speciale, non può conformarsi a normative straordinarie approvate per altre finalità che hanno comportato sprechi di risorse e inadeguatezza degli interventi. Si tratta pertanto di definire un provvedimento senza improvvisazioni, in una situazione di certezza finanziaria e con il massimo di garanzie sulla correttezza delle procedure, tenendo anche presenti le osservazioni critiche di numerose categorie interessate.

Nel sottolineare le puntuali richieste di modifica del provvedimento avanzate dal relatore Golfari, il senatore Pollice anticipa un giudizio complessivamente negativo sul disegno di legge, rilevando anche il velleitarismo di norme che dispongono il trasferimento massiccio di personale da una parte all'altra della capitale e l'ombra della speculazione sulle aree oggi adibite a strutture pubbliche nel centro di Roma, che un domani potranno essere dismesse.

Interviene il senatore VELLA il quale, rilevata l'urgenza del provvedimento, ne sottolinea tra gli aspetti positivi la partecipazione degli enti locali alla programmazione, l'adeguatezza dei supporti tecnici e la celerità delle procedure di realizzazione.

Con riferimento al parere espresso dalla 5ª Commissione fa presente che i finanziamenti per gli anni successivi, da determinarsi a norma delle leggi finanziarie, non hanno un'entità indeterminata, in

quanto saranno definiti una volta stabiliti i programmi secondo le procedure fissate dalla presente legge.

Sottolineato come gli interventi per Roma Capitale richiedano, per la loro necessità ed urgenza, procedure speciali, il senatore VELLA si pronuncia favorevolmente su alcuni interventi puntuali previsti dal provvedimento ed esprime l'auspicio che le opere di risanamento del Tevere e dell'Aniene non riguardino soltanto quella parte dei fiumi che scorre nella capitale, bensì anche interventi più a monte, coordinando programmi e finanziamenti previsti dalla legge attuale con quelli disposti dall'autorità di bacino nell'ambito della legislazione per la difesa del suolo.

L'oratore esprime quindi una preoccupazione circa la possibilità che in fase di attuazione si adottino interventi per Roma capitale al di fuori di un quadro di programmazione regionale che punti a sanare gli squilibri territoriali nell'ambito del Lazio.

Il senatore Vella chiede quindi al Ministro se nell'attuazione degli interventi per le università di Roma non si possano anche prendere in esame iniziative di decentramento delle sedi universitarie nel territorio regionale. Domanda altresì se, una volta definita l'area metropolitana di Roma, gli accordi di programma di cui al disegno di legge dovranno essere conclusi solo tra enti e istituzione ricomprese nella stessa area metropolitana ovvero se si possano anche stipulare in un più vasto ambito regionale.

Conclude auspicando una rapida approvazione del disegno di legge, sottolineando come le condizioni poste dalla 5^a Commissione del Senato non abbiano trovato riscontro alla Camera dei deputati.

Il presidente BERNARDI, dopo aver sollecitato i senatori ad iscriversi al dibattito generale ed a completare nella giornata odierna la presentazione di emendamenti, propone che le Commissioni 8^a e 13^a si riuniscano nuovamente giovedì 8 novembre, alle ore 15, per il seguito e la conclusione della discussione. Propone altresì che gli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite tengano seduta domani, mercoledì 7 novembre, alle ore 14,30 per definire un calendario dei lavori.

Le Commissioni convengono sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE E DEI RELATIVI UFFICI DI PRESIDENZA

Il presidente BERNARDI avverte che le Commissioni riunite 8^a e 13^a sono convocate giovedì 8 novembre alle ore 15, in sede redigente, per il seguito della discussione del disegno di legge n. 2471, concernente Roma Capitale. Avverte altresì che è convocata una riunione di Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite 8^a e 13^a, allargata ai rappresentanti dei gruppi, per domani mercoledì 7 novembre alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 17.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 1990

292^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

GUIZZI

indi del Presidente

ELIA

Intervengono il ministro senza portafoglio per gli affari sociali Jervolino Russo, i sottosegretari di Stato per l'interno Fausti e per le finanze Senaldi.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE DELIBERANTE

Istituzione della Commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione (2388), approvato dalla Camera dei deputati.
(Discussione e rinvio)

Il presidente GUIZZI illustra il provvedimento, che istituisce per un triennio la Commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione, precedentemente creata a mezzo di un atto amministrativo. Dopo aver dato conto dei singoli articoli del disegno di legge, che è stato approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati, ne auspica la definitiva approvazione nei tempi più rapidi.

Si apre la discussione.

Il senatore GALEOTTI, premesso l'accordo di massima della sua parte politica sulla istituzione della Commissione, i cui obiettivi sono pienamente condivisibili, sottolinea comunque che dalle indagini di organismi di tal fatta dovrebbero scaturire precise iniziative da parte del Governo. Si sofferma quindi in particolare sull'articolo 2 del disegno di legge, concernente la composizione della Commissione, rilevando l'utilità di coinvolgere in essa le istituzioni pubbliche aventi competenza in materia, ed innanzitutto le regioni. In considerazione del fatto che l'articolo 3, comma 1, stabilisce che la Commissione può avvalersi della collaborazione di regioni ed enti locali per l'adempimento dei propri compiti, egli chiede di conoscere se sia stata valutata l'opportunità che

gli esperti, di cui al successivo comma 2 dello stesso articolo, possano essere espressione di organismi rappresentativi delle istituzioni locali, quali, ad esempio, l'ANCI e l'UPI.

Il senatore CABRAS giudica evidenti e pienamente condivisibili le esigenze che hanno spinto il Governo a presentare il disegno di legge in discussione. Lo spettro di indagine della Commissione è a suo avviso molto ampio, ciò che consentirà a tale organismo di poter approfondire aspetti e problemi dei quali si è ultimamente accentuata la portata, quali i temi della immigrazione e quelli del degrado e dell'emarginazione che sovente caratterizzano larghe fasce delle aree metropolitane. Per questi motivi, annuncia il pieno consenso del Gruppo democratico cristiano nei confronti del provvedimento.

Il senatore GUALTIERI, premessa l'adesione del Gruppo repubblicano nei confronti del disegno di legge n. 2388, manifesta tuttavia perplessità circa il comma 1 dell'articolo 1, che istituisce la Commissione per un triennio. Essendo tale organismo composto da studiosi ed esperti nel campo delle analisi sociali, egli non condivide inoltre la previsione, contenuta all'articolo 3, comma 2, che la Commissione possa avvalersi della collaborazione di esperti. Il senatore Gualtieri presenta pertanto un emendamento finalizzato alla soppressione di tale comma.

Replicando agli intervenuti, il ministro JERVOLINO ricorda che il disegno di legge si propone di istituzionalizzare un organismo, precedentemente creato con atto amministrativo: la durata triennale di esso va dunque intesa con carattere di sperimentaltà, ben potendosi prevedere un rinnovo della Commissione, alla luce dei risultati conseguiti. Per questi motivi – prosegue il Ministro – il comma 3 dell'articolo 1 prevede che la Commissione predisponga rapporti e presenti annualmente al Governo una relazione concernente le indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate. Il provvedimento amplia inoltre lo spettro di indagine della Commissione, che nella esperienza già compiuta dalla cosiddetta Commissione Gorrieri era limitata allo studio dei fenomeni della povertà. L'organismo ha inoltre a sua disposizione, secondo quanto previsto all'articolo 5, uno stanziamento autonomo, anche se di entità limitata (700 milioni), ed è dotata di un piccolo gruppo di funzionari.

La Commissione rappresenta una iniziativa finalizzata all'acquisizione di conoscenze e non già all'assunzione di responsabilità politica da parte del Governo. È comunque evidente – prosegue il ministro Jervolino – che l'approfondimento delle delicate tematiche in questione porterà per conseguenza all'assunzione di concrete iniziative.

Il rappresentante del Governo ricorda quindi che il comma 1 dell'articolo 3 prevede che la Commissione possa avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato. Ove la Commissione Affari costituzionali intenda approvare un ordine del giorno finalizzato ad accentuare le possibili forme di collaborazione da parte degli enti locali, il ministro Jervolino si dichiara sin d'ora favorevole. A suo avviso, il successivo comma 2 dello stesso articolo 3 del

provvedimento in discussione va inoltre letto in stretto rapporto con il dettato del comma 1: in questo quadro, gli esperti della cui collaborazione la Commissione può avvalersi possono ben essere scelti tra quelli che operano all'interno degli enti locali. Il rappresentante del Governo prega quindi conclusivamente la Commissione di voler concludere nei tempi più rapidi l'iter del provvedimento.

Passando all'esame degli articoli il presidente GUIZZI mette quindi separatamente ai voti gli articoli 1 e 2 del disegno di legge, che vengono approvati.

All'articolo 3, il presidente GUIZZI mette in votazione l'emendamento soppressivo del comma 2, presentato dal senatore Gualtieri.

Il senatore PASQUINO fa notare che la dotazione a disposizione della Commissione appare inidonea a consentire l'acquisizione di collaborazione di esperti. Eventuali elementi conoscitivi potranno inoltre, a suo avviso, essere più utilmente conseguiti da organismi pubblici già esistenti, quali, ad esempio, l'ISTAT. Per questi motivi, annuncia il proprio voto favorevole all'emendamento presentato dal senatore Gualtieri.

Concorda il senatore GALEOTTI, ad avviso del quale sarebbe opportuno che la Commissione si avvallesse delle specifiche competenze di istituzioni già esistenti.

Dissente il senatore CABRAS, il quale fa notare che, se davvero si vuole offrire alla Commissione la possibilità di analizzare compiutamente determinati fenomeni, al di là di rilievi di carattere meramente statistico, occorre consentire ad essa di utilizzare competenze eventualmente non coincidenti con quelle ivi già presenti, in virtù della sua composizione. L'entità del fondo a disposizione, se da un lato a suo avviso consente di acquisire consulenze da parte di istituzioni qualificate, impedisce, dall'altro le consultazioni non strettamente necessarie.

Il presidente GUIZZI fa presente che il comma 2 dell'art.3 sostanzialmente ripete la previsione già contenuta nell'articolo 29 della legge n. 400 del 1988, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può comunque avvalersi di esperti e costituire comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni.

La Commissione respinge quindi l'emendamento soppressivo del senatore Gualtieri, approvando quindi l'articolo 3, nonchè, con successiva votazione, l'articolo 4 del disegno di legge n. 2388.

Non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, il presidente GUIZZI rinvia quindi la votazione dell'articolo 5, recante la copertura finanziaria.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

Norme di adeguamento dell'organizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per il potenziamento dell'attività antidroga (2397)

(Seguito della discussione e approvazione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 31 ottobre scorso.

Il presidente GUIZZI pone separatamente ai voti gli articoli del disegno di legge, che vengono approvati.

Il senatore FRANCHI, prendendo la parola per dichiarazione di voto, sottolinea la necessità di contrastare il delicato problema della lotta al narcotraffico con una nuova strategia, adeguata alla recente ondata di violenze ed ai collegamenti internazionali che attualmente caratterizzano le strutture criminose. Fa quindi presenti talune perplessità, già manifestate nel corso della precedente seduta, riguardanti la struttura della Direzione centrale per i servizi antidroga, che sembrerebbe meramente sovrapporsi all'attuale Servizio centrale. Il successivo articolo 2 - prosegue il senatore Franchi - non definisce peraltro in modo efficace i compiti e le finalità di tale Direzione, che rischia infine di non poter realizzare al massimo il necessario coordinamento, data l'esistenza di nuclei specializzati all'interno dei vari Corpi delle Forze dell'ordine.

Pur con questi rilievi critici, il senatore Franchi preannuncia il voto favorevole del Gruppo comunista.

Il senatore CABRAS giudica l'istituzione di una Direzione centrale per i servizi antidroga un modulo operativo efficace ai fini del coordinamento tra i nuclei specializzati, onde contrastare la strategia del narcotraffico. Per questi motivi, annuncia il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano.

Concorda il senatore ACONE, che manifesta il consenso del Gruppo socialista.

Il presidente GUIZZI mette quindi ai voti nel suo complesso il disegno di legge n. 2397, che viene approvato.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale (2513)

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Parere alla 5^a Commissione)

Introduce il dibattito il senatore MURMURA, in sostituzione del relatore Guzzetti, esponendo i contenuti del decreto-legge, il quale rinnova numerose disposizioni contenute nel decreto-legge n. 269 del 1990. Il provvedimento prevede innanzitutto la proroga al 31 dicembre

della scadenza di approvazione di bilanci dei comuni, delle province e delle comunità montane già contenuto nel disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 269 (A.S. n. 2508). In secondo luogo contiene l'autorizzazione alla assunzione di mutui decennali per la copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubbliche e dei servizi di trasporto in gestione diretta. L'articolo 3 stabilisce inoltre l'autorizzazione all'alienazione del patrimonio disponibile degli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche o per il finanziamento delle perdite di gestione delle aziende anzidette. Il senatore Murmura conclude ravvisando l'esistenza dei requisiti di costituzionalità, mentre egli anticipa varie perplessità sul merito del provvedimento, le quali dovranno essere considerate nella sede opportuna.

Interviene quindi il senatore GALEOTTI, secondo il quale la sua parte politica condivide il giudizio espresso circa la sussistenza dei requisiti costituzionali del decreto-legge, malgrado il suo carattere tardivo rispetto alla scadenza legislativa del 31 ottobre, prevista per l'approvazione dei bilanci degli enti locali. Anch'egli poi avanza molteplici riserve sul merito del provvedimento, con particolare riferimento alla procedura di ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto e al divieto di contrazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti, norma che a suo giudizio può avere l'effetto paradossale di incrementare le difficoltà finanziarie degli enti locali. Va considerato che ben difficilmente le aziende di trasporto pubbliche, attesa la loro finalità sociale, possono raggiungere un effettivo equilibrio di bilancio, per cui una contribuzione a loro vantaggio è da ritenere pressoché ordinaria.

La Commissione quindi dà incarico al senatore Murmura di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole circa la sussistenza dei requisiti costituzionali del decreto-legge n. 310.

Interventi per Roma, Capitale della Repubblica (2471), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Costa ed altri; Picchetti ed altri; Fini ed altri; Cederna ed altri; Mensurati
(Esame e rinvio. Parere alle Commissioni riunite 8^a e 13^a)

Riferisce il senatore MAZZOLA, notando preliminarmente un eccesso di centralismo che contrasta con una dichiarata volontà rivolta al decentramento adottata recentemente dal legislatore con l'approvazione della legge n. 142 del 1990. In molteplici punti il disegno di legge interferisce con le disposizioni della legge-quadro sulle autonomie locali, come ad esempio per quanto riguarda le disposizioni che concernono le aree metropolitane, essendo realistico il rischio che gli organi che saranno istituiti a questo fine verranno a sovrapporsi con quelli previsti dalla legge per Roma Capitale. Ravvisa tra l'altro, in merito agli accordi di programma previsti dall'articolo 3, una singolare inversione delle procedure previste rispetto a quanto stabilito dall'articolo 27 della legge n. 142 stessa. Anomala poi va considerata la procedura che prevede la sottoposizione al Consiglio dei ministri

dell'accordo di programma, qualora il Consiglio comunale non aderisca all'unanimità: si tratta di un'ulteriore misura limitativa dell'autonomia locale, anche se egli è ben consapevole del peculiare rilievo che riveste la città di Roma. L'articolo 8 rappresenta comunque la norma fondamentale dell'intero provvedimento, riguardando esso la realizzazione del sistema direzionale orientale. La norma tuttavia non prevede l'esproprio generalizzato, ma una procedura sostitutiva in applicazione dell'articolo 27 della legge n. 865 del 1971. Il mancato ricorso all'esproprio generalizzato suscita le più ampie riserve da parte del relatore, in quanto si prevede, al comma 2, «anche» il criterio dell'asta pubblica, metodo invece da ritenere come ordinario. In secondo luogo il provvedimento racchiude, prosegue il senatore Mazzola, una sorta di privilegio a favore delle aziende pubbliche per quanto riguarda l'acquisizione delle aree, aspetto che contrasta con il principio costituzionale di eguaglianza dei soggetti economici ed è suscettibile di incidere negativamente sul buon andamento della pubblica amministrazione. Egli conclude raccomandando alla Commissione di esprimere un parere favorevole condizionato alla soppressione all'articolo 8, comma 2, della parola «anche», con l'adozione quindi del criterio dell'asta pubblica in via ordinaria, alla soppressione del comma 3, e subordinatamente alla previsione della procedura dell'esproprio generalizzato.

Il presidente ELIA dichiara quindi aperto il dibattito invitando a valutare attentamente le osservazioni svolte dal relatore Mazzola nonché quelle contenute nel parere espresso dalla 5^a Commissione.

Sull'ordine dei lavori interviene il senatore VETERE, riservandosi di intervenire nel merito in altra seduta, stante la concomitanza dei lavori dell'Assemblea. Egli informa che le Commissioni riunite concluderanno l'esame preliminare nella giornata di giovedì e successivamente passeranno all'esame degli articoli e dei numerosi emendamenti; egli intanto vorrebbe comprendere se anche la maggioranza sia o meno orientata a modificare il disegno di legge. Nel merito comunque egli preannuncia le più ampie riserve, dichiarando che le disfunzioni amministrative non si connettono tanto all'assetto urbanistico della città di Roma, quanto piuttosto alla disciplina generale della pubblica amministrazione.

Il senatore CABRAS domanda a sua volta un rinvio del seguito dell'esame alla giornata di domani, mercoledì 7 novembre, rinviando eventualmente la stessa seduta delle Commissioni riunite 1^a e 13^a, prevista per le ore 15,30.

Il presidente ELIA a questo proposito fa presente che la seduta delle Commissioni riunite non può essere rinviata, stante l'imminente scadenza del termine, già prorogato, entro cui le Commissioni stesse debbono esprimere il loro parere sullo schema di regolamento concernente i servizi tecnici della Presidenza del Consiglio. Propone a sua volta che il seguito dell'esame del disegno di legge, insieme all'esame degli altri disegni di legge all'ordine del giorno, prosegua nella seduta antimeridiana di domani, dopo le comunicazioni del

Ministro dell'interno e quindi, in un'ulteriore seduta pomeridiana, al termine della riunione delle Commissioni 1^a e 13^a.

Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente ELIA avverte che, secondo quanto appena convenuto, la Commissione tornerà a riunirsi domani alle ore 9, con all'ordine del giorno le previste comunicazioni del Ministro dell'interno sulle misure per contrastare la recrudescenza della criminalità organizzata. La seduta proseguirà poi con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna, con esclusione del disegno di legge n. 2397, già approvato. È altresì convocata una seduta pomeridiana con il medesimo ordine del giorno, alle ore 16,30.

La seduta termina alle ore 17,25.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 1990

209^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ANDREATTA

Intervengono il ministro del tesoro, Carli ed i Sottosegretari di Stato per la giustizia Coco e per il tesoro Pavan.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE**Misure di contenimento in materia di finanza pubblica (2293)**

(Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 3 ottobre 1990)

Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1990, n. 269, recante disposizioni in materia di mutui degli enti locali e di alienazione di beni patrimoniali (2453)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 17 ottobre scorso.

Il presidente ANDREATTA dà la parola al ministro Carli, che dovrebbe chiarire gli intendimenti del Governo per quanto riguarda i vari provvedimenti in materia di finanza locale.

Il senatore BOLLINI fa presente preliminarmente che la Commissione bilancio non è competente sulla materia relativa alla finanza locale, di competenza invece della Commissione finanze e tesoro. Il Gruppo comunista quindi dissente dall'assegnazione alla Commissione bilancio del nuovo decreto-legge n. 310 (A.S. 2513).

Ha quindi la parola il ministro CARLI, il quale, dopo avere premesso che emerge la necessità della predisposizione di un bilancio consolidato che raggruppi i conti della Cassa Depositi e Prestiti e del Tesoro, in modo da capire i flussi che passano tra i due enti, osserva che, per quanto riguarda il 1991, la previsione di afflusso di risorse alla Cassa è pari a 13.000 miliardi circa, cui si contrappongono, anche sulla base degli impegni assunti, deflussi pari a 10.000 miliardi circa: la differenza

non costituisce esattamente l'apporto preventivato da parte della Cassa alla tesoreria.

Più in generale, il Ministro fa presente che si sta assistendo ad un inaridimento dell'afflusso di risparmio alla Cassa, in conseguenza soprattutto della crescente capillarità del sistema bancario, il che pone il problema di forme alternative di finanziamento per gli enti locali, ferma rimanendo la inopportunità di quelle modalità che si concretassero in creazione di base monetaria: sulla base di questa premessa si è decisi l'accesso al credito ordinario da parte delle autonomie locali e il contenimento della operatività della Cassa Depositi e Prestiti nei limiti dei flussi preventivati.

Si sta dunque assistendo ad una profonda evoluzione della struttura finanziaria del Paese, che un tempo vedeva la Cassa depositi e prestiti svolgere un'azione sostitutiva nei confronti delle aziende di credito, soprattutto nei piccoli comuni, e ben soddisfatta l'esigenza di un riafflusso alla fonte delle risorse confluite. Nel tempo la Cassa Depositi e Prestiti è stata sovraccaricata di altre funzioni.

Fa presente poi che le quote indicate tengono conto anche della capitalizzazione degli interessi e che comunque non sembra verificarsi l'avanzo netto preventivato in relazione agli obiettivi di fabbisogno.

Sulla base di queste premesse, perde di significato il decreto-legge n. 269 (A.S. 2453), così come il disegno di legge n. 2293: i testi su cui deve vertere la discussione sono pertanto il nuovo decreto-legge n. 310 (A.S. 2513) e le appostazioni del fondo globale della legge finanziaria 1991.

Il senatore GUZZETTI chiede di conoscere se il Governo intenda bloccare a 4.500 miliardi la stipula dei nuovi mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti ed il Ministro Carli risponde affermativamente.

Il senatore MANCIA chiede allora quale norma giustifichi tale tetto e se invece la questione non sia rimessa alle decisioni della sola Cassa Depositi e Prestiti.

Il ministro CARLI conferma che sarà la Cassa a deliberare sull'uso delle disponibilità a disposizione: rimangono ferme le cifre dianzi riportate e le preoccupazioni in ordine all'apporto della Cassa alla riduzione del fabbisogno, sempre che non si ritenga che la Cassa debba attingere alla Tesoreria.

Il senatore BOLLINI fa notare che oggi la situazione è di segno opposto, nel senso che è la Tesoreria che chiede risorse alla Cassa.

Il senatore GUZZETTI chiede sulla base di quali assunti si stima una caduta a 4.500 miliardi dell'afflusso di risparmio alla Cassa Depositi e Prestiti, attestatosi negli anni 1988 e 1989 a più di 6.000 miliardi annui.

Il ministro CARLI fa presente che le stime esplicitate provengono dal rendiconto 1989 della Cassa e le tendenze sono nel senso della riduzione dell'afflusso di risparmio.

Il senatore GUZZETTI osserva quindi che, spingendo l'operatività della Cassa fino ai 13.000 miliardi circa, si verifica comunque l'attingimento di risorse al Tesoro: questo è il vero punto su cui discutere in materia di limiti di operatività della Cassa.

Il ministro CARLI ricorda che sui 3.000 miliardi circa di differenza fra disponibilità e impegni occorre anche finanziarie le leggi speciali coperte con risorse della Cassa depositi e prestiti.

Il senatore GUZZETTI osserva che ciò che appare intollerabile è che il finanziamento di questi leggi speciali si risolva a danno delle autonomie locali.

Il senatore BOLLINI fa presente che non appare chiaro se il *plafond* complessivo sia stato abolito o meno nè quale fondamento giuridico esso abbia, dal momento che la decisione al riguardo sembra rimessa al Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti.

La materia appare complicata dal fatto che non sono mai stati raccolti suggerimenti dalla Banca d'Italia in ordine all'aumento dei tassi della raccolta postale nonchè alla modifica delle tipologie dei vari titoli offerti, soprattutto dei servizi di conto corrente postali. Agendo su queste leve, infatti, si potrebbero incrementare gli apporti di risparmio alla Cassa e quindi l'operatività di questa ultima.

Nè trova giustificazione la preoccupazione di evitare che la Cassa depositi e prestiti finisca con il creare base monetaria, dal momento che le erogazioni vengono tenute ben al di sotto rispetto alle disponibilità.

Il ministro CARLI osserva che il dibattito sulle modifiche strutturali della raccolta è di antica data e rimane il punto di fondo per cui, in una epoca in cui si intende potenziare il sistema di credito ordinario, non appare con ciò coerente incrementare la raccolta di risparmio postale.

Il senatore BOLLINI fa presente che le questioni poste dal senatore Guzzetti vanno considerate con molta attenzione, in quanto è possibile mantenere gli attuali ritmi di erogazione della Cassa. Rimane che si può incrementare il risparmio postale e adeguare le risorse a disposizione dei comuni, tanto è che la legge finanziaria in discussione presso l'altro ramo del Parlamento si fa carico di queste esigenze.

In conclusione occorre incrementare le remunerazioni del risparmio postale, garantire il *plafond* di risorse ai comuni con una norma, chiarire alle autonomie quale sorte avranno gli investimenti già iniziati e infine progressivamente abolire le leggi speciali che si finanziano sulla Cassa Depositi e Prestiti.

Il senatore TRIGLIA fa presente che anche presso la Commissione finanze e tesoro si è posto il problema della competenza primaria per quanto riguarda il decreto-legge n. 310 (A.S. 2513), in quanto non è dato conoscere sulla base di quali considerazioni la relativa assegnazione è stata fatta alla Commissione bilancio, trattandosi di materia di competenza della Commissione finanze e tesoro, che ne chiede quindi l'assegnazione in via primaria.

Il presidente ANDREATTA afferma che la questione dell'assegnazione sembra ormai abbastanza chiara, anche alla luce del fatto che il Governo ha chiesto di non discutere i disegni di legge n. 2293 e 2453: la competenza quindi sul disegno di legge n. 2513 è della Commissione finanze e tesoro.

Più in generale comunque osserva che i ricorsi al finanziamento della Cassa depositi e prestiti sono valsi ad eludere in qualche modo l'obbligo di copertura finanziaria per i provvedimenti legislativi. D'altra parte, sono state approfondite le questioni relative al servizio postale ed è emerso che in alcuni settori i tassi sono allineati al mercato.

Dopo aver poi notato che l'impostazione di metodo del senatore Guzzetti è diversa da quella del Tesoro, fa presente che alla fine della discussione si è compreso come si sia superato il regime di blocco dei finanziamenti al sistema delle autonomie locali e come con gli emendamenti in corso di approvazione alla legge finanziaria presso l'altro ramo del Parlamento sia possibile garantire alcune coperture suppletive. Occorre comunque evitare il prosciugamento del risparmio postale, da evolvere soprattutto agli enti locali minori, dato che quelli di maggiori dimensioni dispongono di più ampie possibilità di finanziamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente ANDREATTA chiede al ministro Carli se il Governo consideri o meno le spese relative agli interventi per Roma capitale, di cui al disegno di legge n. 2471, di carattere permanente.

Il ministro CARLI fa presente che invierà la risposta per iscritto.

La seduta termina alle ore 17,45.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 1990

286^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*
TRIGLIA*Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze Madaudo.**La seduta inizia alle ore 11,15.***IN SEDE REFERENTE**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 1990 n. 261, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato (2508), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore FAVILLA riferisce sul provvedimento che costituisce una ulteriore reiterazione del decreto-legge n. 120 del 1990, dando conto, in particolare, delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento. Di particolare rilievo, tra le varie misure, è quella contenuta nell'articolo 1, inteso a dettare talune disposizioni per il recupero dell'evasione in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani attraverso la previsione di un apposito condono. In particolare, non solo è stata prevista una proroga, fino al 20 ottobre 1990, del termine per presentare la denuncia per l'anno in corso (oltrechè per gli anni 1988 e 1989), ma si è altresì previsto che il gettito derivante dalle denunce presentate per effetto della disposta riapertura dei termini sia devoluto ai comuni, per la parte afferente agli anni 1988 e 1989, ed allo Stato, per quella relativa all'anno 1990. Si è poi introdotto un sistema di acquisizioni di dati e di incroci degli stessi, al fine di fornire ai comuni elenchi dei soggetti che non risultano assoggettati alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti. Rispetto alle richiamate norme, il relatore rileva come appaia non chiara la motivazione della citata ripartizione annuale del gettito dell'imposta tra comuni ed erario, soprattutto se si considera che non è prevista alcuna partecipazione, da parte dello Stato, al gettito degli accertamenti ai quali invece lo Stato stesso contribuisce tramite la fornitura dei sopracitati elementi informativi ai comuni. Osserva inoltre

che le previsioni di gettito sembrano sovrastimate, sia perchè alle misure di condono individuate non corrispondono delle sanzioni incisive per i casi di omessa od infedele denuncia – sanzioni che invece dovrebbero incentivare l'adesione al condono – sia perchè al provvedimento non è stata data un'adeguata pubblicità, anche per la ristrettezza dei termini di presentazione della denuncia. Quanto al meccanismo di acquisizione ed incrocio dei dati, il relatore rileva come sembrano mancare le condizioni per rendere omogenei i dati di riferimento e per utilizzare efficacemente gli elementi informativi acquisiti. Da ultimo, egli dichiara di condividere il contenuto del comma 6-bis, introdotto dalla Camera dei deputati all'articolo 1, tendente a prevedere la facoltà per i Comuni di rideliberare le tariffe della tassa, ivi prevista, per l'anno 1991, entro il 31 dicembre 1990.

Dopo aver dato conto dell'articolo 2, relativo alla definizione delle controversie sugli accertamenti notificati entro il 31 dicembre 1989, (termine modificato dalla Camera dei deputati), il relatore dichiara di condividere le disposizioni contenute nell'articolo 3 volto, tra l'altro, a completare la disciplina relativa alla valutazione dei componenti del reddito derivante da operazioni con società non residenti nello Stato, introdotta dal decreto-legge n. 90 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 165 del 1990.

Rispetto all'articolo 3-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, il relatore solleva alcune perplessità circa l'opportunità di stabilire una proroga al 30 settembre 1990, (scadenza ormai trascorsa) del termine per la presentazione, da parte degli enti locali, della certificazione del bilancio di previsione dell'esercizio in corso e di quella del conto consuntivo del penultimo anno precedente. Il relatore dichiara, poi, di condividere le modifiche all'articolo 4, il quale modula l'imposta annuale di concessione governativa per l'esclusiva di vendita al dettaglio di tabacchi, in via progressiva per scaglioni di aggio; in particolare, egli sottolinea la disposizione di cui al comma 3-bis che, ai fini della determinazione dell'imposta, da versare *una tantum*, fa riferimento anche all'aggio derivante dalla raccolta delle giocate del lotto. Da un punto di vista generale, se appare condivisibile il criterio di applicazione dell'imposta di concessione in esame, non sembra facilmente individuabile l'incidenza dell'imposta stessa sui dettaglianti.

Il relatore illustra quindi l'articolo 4-bis, introdotto dall'altro ramo del Parlamento al fine di prorogare al 31 dicembre 1990 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione del 1991 da parte degli enti locali; in particolare, ricorda che, al fine di escludere ogni soluzione di continuità temporale, tale disposizione è stata riprodotta nel decreto-legge n. 310 del 31 ottobre 1990.

Passando all'articolo 5, il relatore sottolinea come esso contenga, in particolare, un aggravio dell'IVA sulle acque minerali e sulla birra e come sia stato aggiunto un comma 3-bis, da parte dell'altro ramo del Parlamento, tendente ad escludere, per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 165 del 1990, l'applicazione del divieto di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, restando comunque esclusa ogni possibilità di rinnovo dei contratti stessi.

Il relatore passa quindi ad esaminare le disposizioni contenute negli articoli 6, 7 e 8 che prevedono aumenti della imposta di consumo sul gas metano e di quella di fabbricazione sui prodotti petroliferi; in particolare, nell'articolo 8, comma 1, sono contenute disposizioni che modificano il regime fiscale dei prodotti petroliferi destinati ad uso agricolo, mentre nel comma 3 si assoggetta all'imposta di fabbricazione anche il bitume di petrolio. A quest'ultimo riguardo, la Camera dei deputati ha introdotto un comma 3-bis, volto a prevedere un diverso regime di imposizione per alcune categorie di bitume destinato a scopi specifici: tale norma, tuttavia, appare non sufficientemente chiara quanto alla sua estensione applicativa ai diversi prodotti petroliferi; in tal senso, sarebbe quanto meno necessario un chiarimento da parte del Governo.

Non essendo intervenute modifiche da parte dell'altro ramo del Parlamento all'articolo 9, relativo all'incremento di spesa per la concessione del credito di imposta a favore degli autotrasportatori di merci per conto terzi, il relatore illustra le modifiche introdotte all'articolo 10, concernente l'imposta di fabbricazione sull'alcole etilico, relative alla disciplina per la concessione dell'autorizzazione per l'acquisto di contrassegni di stato per le bevande alcoliche.

Il relatore dichiara quindi di condividere le disposizioni introdotte dalla Camera dei deputati relativamente alle ditte produttrici di profumerie alcoliche e di bevande alcoliche (articolo 10-bis) e all'imposta di fabbricazione sulla birra.

Soppresso l'articolo 11 che istituiva un fondo a favore dei produttori agricoli, la Camera dei deputati ha invece mantenuto le disposizioni dell'articolo 12, volte ad integrare un apposito fondo stanziato al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pubblici per il triennio 1988-1990 e per l'anno 1991.

Da ultimo, sono stati introdotti due articoli (12-bis e 12-ter) volti a dimezzare i canoni annui derivanti da utilizzazione di risorse idriche rispettivamente a scopo di pioppicoltura e piscicoltura.

In conclusione, il relatore Favilla, pur con le osservazioni testè formulate, si dichiara favorevole al decreto-legge n. 261 del 1990 e quindi dell'articolo unico del disegno di legge di conversione che, tra l'altro, fa salvi gli effetti derivanti dall'emanazione dei precedenti decreti-legge reiterati.

Interviene quindi il presidente TRIGLIA, il quale rileva come il sistema di ripartizione del gettito individuato nell'articolo 1 sia il frutto di un confronto tra Governo ed enti locali, anche se sarebbe parsa più equa una maggiore compartecipazione dello Stato in virtù del grave impegno in termini di risorse finanziarie e mezzi messi a disposizione per favorire l'opera di accertamento. Preso atto poi della difficoltà di effettuare incroci dei dati relativi ad utenti di servizi diversi, egli rileva come l'efficacia di tale meccanismo dipenderà dalla volontà e dalla capacità degli enti locali di utilizzare questi dati.

Il Presidente dichiara infine aperta la discussione generale.

Prende quindi la parola il senatore GAROFALO, il quale dichiara di condividere molte osservazioni formulate dal relatore ed in particolare

quelle relative all'articolo 1, rispetto al quale le previsioni di entrata appaiono inattendibili, se non altro perchè sembra che in gran parte dei comuni i contribuenti non abbiano usufruito della possibilità del condono. Quanto poi all'articolo 4, egli rileva come si introduca un aggravio dell'imposta annuale di concessione governativa per l'esclusiva di vendita al dettaglio di tabacchi, mantenendo immutata la base di riferimento degli scaglioni dell'aggio, rispetto ai valori del 1973. L'articolo 5, nell'aumentare dal 9 al 19 per cento l'IVA sull'acqua minerale e sulla birra, non modifica sostanzialmente l'aggravio sui contribuenti originariamente definito con una soprattassa di tipo speciale.

Il senatore Garofalo preannuncia infine la presentazione di alcuni emendamenti; dichiara tuttavia di avere alcune perplessità sulle conseguenze dell'approvazione di emendamenti che comportino un minor gettito e su cui la 5^a Commissione abbia dato parere contrario, in relazione alla previsione di cui all'articolo 102-bis del Regolamento.

Interviene il sottosegretario MADAUDO, il quale sollecita una rapida approvazione del provvedimento, sottolineando il carattere di urgenza delle disposizioni in esso contenute.

Il presidente TRIGLIA propone di fissare il termine ultimo per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 17 di oggi.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,30.

287^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
TRIGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto delegato concernente disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico, predisposto in attuazione degli articoli 2 e 5 della legge 30 luglio 1990, n. 218 (Parere al Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 218)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 30 ottobre.

Il senatore BRINA dichiara di aver sottoposto all'attenzione del relatore alcune ipotesi di modifica del decreto delegato, da inserire, sotto forma di puntuali osservazioni, nel testo del parere da rendere al Ministro del tesoro.

Interviene quindi il sottosegretario SACCONI, il quale dichiara di voler fornire alcuni chiarimenti circa le osservazioni emerse nel corso del dibattito, rimandando ad una memoria appositamente preparata, da distribuire ai membri della Commissione, risposte più analitiche in merito. In tale memoria vengono peraltro formulate alcune ipotesi emendative, per lo più di carattere tecnico-formale, da sottoporre all'esame della Commissione.

Con riferimento all'articolo 19, il Sottosegretario rileva che nella procedura autorizzatoria, che si realizza mediante un atto del Ministro del tesoro, è previsto anche l'istituto del silenzio-assenso. Risulterebbe in ogni caso inopportuno e verosimilmente inefficace un meccanismo autorizzativo a carattere generale: le possibili fattispecie vanno valutate proprio caso per caso. Va inoltre considerato che nessuna ipotesi di meccanismo autorizzativo generale è efficace nel momento in cui ci si approssima alla cessione del 50 per cento delle azioni.

Quanto ai paventati rischi di un eccesso di discrezionalità attribuibile al Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 13, il Sottosegretario fa presente che la norma della legge delega stabilisce per le cessioni delle azioni l'utilizzo della procedura dell'offerta pubblica di vendita, per i collocamenti sul mercato, e la possibilità del ricorso a procedure diverse su autorizzazione del Ministro del tesoro. La soluzione adottata nei decreti delegati consente quindi, secondo un criterio di ampia flessibilità, ma nel rispetto di procedure che assicurino trasparenza e congruità, di adottare le tecniche di collocamento ritenute più idonee.

Passando a rispondere alle osservazioni in ordine all'articolo 23, che fa slittare la perdita della qualità di socio fino al compimento di eventuali cariche amministrative o sindacali, l'oratore sottolinea che la previsione è necessaria per evitare la possibile situazione in cui un esponente di una Cassa sia costretto ad abbandonare la carica amministrativa o di controllo prima della scadenza naturale del mandato, a motivo della perdita della qualità di socio.

A proposito della disciplina delle procedure applicabili alle crisi delle componenti il gruppo creditizio e di quella delle istituende SIM bancarie, egli rileva come non sussistano problemi di coordinamento tra le due discipline, atteso che alle SIM facenti parte di gruppi bancari saranno applicabili esclusivamente, in caso di crisi circoscritte, le procedure coattive che saranno previste dalla legge *in itinere* concernente tali società. Quando invece le situazioni di crisi siano tali da alterare gli equilibri del gruppo nel suo complesso, la natura prevalentemente creditizia del gruppo stesso giustificherà l'assoggettamento di qualsiasi società del gruppo, indipendentemente dalla natura bancaria e non bancaria della stessa, alle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa regolate, in via generale, dalla legge bancaria.

Passando a rispondere ai rilievi formulati sulle disposizioni concernenti gli enti conferenti, il Sottosegretario rileva che, ai sensi dell'articolo 12, il perseguimento dei fini d'interesse pubblico e di utilità sociale è un obiettivo di portata generale e che i settori ivi indicati rappresentano solo una esemplificazione; pertanto, nei singoli statuti – che verranno approvati dalle Autorità creditizie – andrà tenuto conto degli scopi originari degli enti conferenti; va peraltro precisato che una quota prefissata di utili derivanti dall'attività bancaria deve essere destinata alla riserva degli aumenti di capitale della s.p.a bancaria e che le disponibilità finanziarie delle fondazioni dovranno inoltre essere impegnate per le specifiche finalità di pubblico interesse individuate negli statuti. Quanto alla vigilanza sulle fondazioni che hanno effettuato il conferimento, egli osserva che l'affidamento di tale vigilanza al Ministero del tesoro risulta opportuno, in considerazione della originaria natura bancaria degli enti e per ragioni di continuità nell'esercizio dei controlli.

Dopo aver sottolineato come nell'esercitare la delega conferitagli dal Parlamento, il Governo non possa non provvedere all'emanazione di tutte le norme comunque necessarie, anche a modificazione della disciplina previgente, per consentire la realizzazione delle operazioni previste dall'articolo 1 della legge n. 218 del 1990 e la vigilanza sui gruppi creditizi, il Sottosegretario si sofferma sulle questioni concernenti la definizione della società capogruppo: in definitiva, tale società può assumere la configurazione di *holding* pura ovvero di società operativa che svolge le attività previste dalla seconda direttiva comunitaria in materia bancaria, ferma restando la possibilità che leggi speciali escludano l'esercizio della funzione di capogruppo a particolari categorie di soggetti.

In conclusione, anche se il parere che la Commissione è chiamata ad esprimere riguarda la conformità agli articoli 2 e 5 della legge delega dello schema di decreto in titolo, il Sottosegretario dichiara la disponibilità da parte del Governo a prendere in esame ulteriori osservazioni di carattere interpretativo che fossero inserite nel testo del parere riguardanti anche altri articoli della richiamata legge delega e rafforzative dei chiarimenti contenuti nell'ordine del giorno accolto dal Senato in sede di approvazione della legge delega.

Il relatore BEORCHIA, preso atto delle dichiarazioni del Governo, si riserva di esprimere una valutazione complessiva sui rilievi sollevati, in particolare dai senatori Pollini e Brina, anche alla luce delle risposte fornite dal Governo.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 1990

135^a Seduta

Presidenza del Presidente
MORA

La seduta inizia alle ore 16,55.

IN SEDE DELIBERANTE

**Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura
(2428)**

(Rinvio del seguito della discussione)

Il presidente MORA, in considerazione dei concomitanti lavori dell'Assemblea, propone il rinvio del seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

Concorda il senatore CASCIA che si dice anche favorevole all'ipotesi, prospettata dal Presidente, di istituire una apposita Sottocommissione.

Il presidente MORA riferisce che il sottosegretario Cimino ha fatto sapere di essere impegnato in sede comunitaria per i negoziati del GATT.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In considerazione dei concomitanti lavori dell'Assemblea la Commissione rinvia il seguito dell'esame degli altri disegni di legge all'ordine del giorno, in sede referente.

La seduta termina alle ore 17.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 1990

Presidenza del Presidente
BORRI

La seduta inizia alle ore 15.

AUDIZIONE DEL PROFESSOR GIUSEPPE SANTANIELLO, GARANTE PER LA
RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA, SULLE MODALITÀ DI VIGILANZA E
CONTROLLO DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO

Il Presidente BORRI comunica preliminarmente che la seduta odierna sarà ripresa dal circuito televisivo interno e che della stessa verrà redatto un resoconto stenografico.

Comunica inoltre che il dipartimento di farmacologia dell'Università di Milano, la Società Italiana farmacologica, il Collegio Internazionale neuropsicofarmacologico, l'European cell biology organization, la Facoltà di medicina dell'Università di Brescia, l'Italian american society of nephrology ed altre organizzazioni scientifiche hanno manifestato la loro contrarietà allo spot pubblicitario contro la vivisezione, trasmesso dalla seconda rete TV, ritenuto offensivo per la dignità della ricerca biomedica. Di tali proteste ne è stata informata la Società Concessionaria.

Il Presidente BORRI, quindi, nel ringraziare il professor Santaniello per aver aderito all'invito della Commissione, ricorda che l'audizione odierna è l'ultima di un ciclo avviato all'indomani dell'approvazione della legge sull'emittenza pubblica e privata, la quale ha aperto numerosi problemi, di cui anche il garante se ne è fatto interprete, e primo tra tutti quello dei controlli sul sistema radiotelevisivo di cui all'odierna audizione.

Il Professor Giuseppe SANTANIELLO, ricorda che il Garante per la radiodiffusione e l'editoria si configura non come un organismo isolato od autoreferente, bensì come un organo integrato e interconnesso con tutte le altre istituzioni preposte al governo del sistema radiotelevisivo pubblico e privato; e sulla base di ciò intende soffermarsi sull'attuale organizzazione del sistema dei controlli sulla Rai che rappresenta il portato di una stratificazione di norme che si sono intrecciate o sovrapposte disarmonicamente tra di loro creando un sistema di

vigilanza contrassegnato da una pluralità di organismi ben otto, ma privo di congegni di coordinamento fra i diversi centri stessi. L'organizzazione dei controlli è articolata fra organi esterni ed organi interni alla Rai senza che vi sia una netta delimitazione di funzioni o comunque un anello unificante tra le competenze dell'uno o dell'altro tipo di controllo.

Tale pluralità ed eterogeneità di controlli risulta assai scarsamente funzionale, sia per difetto di coordinamento e di collaborazione fra le varie strutture preposte ai compiti di vigilanza o di indirizzo, sia per la lacunosità nell'espletamento dei rispettivi compiti da parte di ciascuno degli organi stessi.

Il Professor Santaniello ricorda, inoltre, che sussiste da tempo una situazione oggettiva, per cui l'azionista di maggioranza può svolgere il compito di controllo nei confronti della Società Rai con notevoli difficoltà e ciò, soprattutto, per effetto di una situazione atipica per la quale l'azionista di maggioranza non è titolare del potere di nomina di un organo sociale di fondamentale importanza nella gestione societaria, quale il Consiglio di Amministrazione.

Per quel che riguarda, poi, la Commissione parlamentare di vigilanza, ricorda che essa ha avvertito più volte la necessità di adeguare la propria sfera potestativa ed il proprio ruolo organizzativo e funzionale al nuovo contesto del sistema radiotelevisivo, che, in progresso di tempo, ha subito radicali trasformazioni.

Al riguardo il Professor Santaniello considera degne di interesse le proposte di modifica delle competenze della Commissione, quali il trasferimento ad altri organi della nomina del Consiglio di Amministrazione ed una riduzione dei componenti dello stesso, avanzate dal Presidente della stessa nel recente dibattito parlamentare.

Ovviamente tale riforma della Commissione parlamentare di vigilanza non può che avvenire attraverso la fonte legislativa, e, una volta riordinati i poteri della Commissione stessa, incentrandoli sulla sola attività di indirizzo, questa deve essere contenuta nell'ambito del servizio pubblico senza che, in base ai principi dell'ordinamento pubblicistico, possa estendersi anche all'emittenza di carattere privato.

Il Professor Santaniello conclude ribadendo la necessità di riordinare non la sola Commissione parlamentare di vigilanza, ma globalmente l'apparato di controllo attualmente incidente sulla Rai e, a suo avviso, i criteri di guida di tale riforma devono consistere nell'evitare la frammentazione e la mancanza di coordinamento fra i vari centri di vigilanza e nel semplificare la complicata «catena dei controlli», escludendo gli anelli inutili.

Il deputato CICCIOMESSERE chiede di conoscere l'opinione del Garante in merito alla possibilità di restituire al Parlamento il potere di indirizzo sul sistema radiotelevisivo sottraendo tale potere alla Commissione parlamentare; chiede, inoltre, di poter conoscere i criteri in base ai quali verranno assegnate le frequenze.

Il senatore LIPARI chiede di poter conoscere le valutazioni del Garante in merito al necessario coordinamento tra la legge sull'emittenza radiotelevisiva e la recente normativa *antitrust*.

Il deputato ANIASI si chiede se il Garante abbia o meno i mezzi adeguati per svolgere i compiti di controllo e di Governo assegnatigli dalla legge e se esistono delle difficoltà interpretative della legge stessa.

Il deputato BORDON chiede se non sia opportuna una rilocalizzazione delle fonti di controllo del sistema radiotelevisivo.

Il deputato SILVESTRI, in considerazione della necessità di una ridefinizione delle competenze della Commissione di vigilanza, ritiene opportuno che il Parlamento discuta contemporaneamente sia la relazione del Garante che quella della Commissione al fine di una riduzione, a prescindere dall'intervento legislativo, dei centri di controllo.

Il senatore FIORI chiede di avere chiarimenti sulla vendita delle frequenze assegnate a Tele+ e su cosa debba intendersi per «telegiornale».

Il deputato Silvia COSTA si chiede come mai la Commissione, alla luce delle considerazioni del Garante, non possa estendere la propria attività di indirizzo alla televisione commerciale; chiede inoltre di poter conoscere di quali mezzi l'ufficio del Garante intende dotarsi per far fronte ai nuovi compiti istituzionali.

Il Presidente BORRI, a conclusione degli interventi, chiede quale sia l'interpretazione che il Garante dà all'articolo 1 della legge n. 223 del 1990.

Il Professor Giuseppe SANTANIELLO, intervenendo in replica, precisa che il suo è un organo tecnico e non politico e come tale non può giudicare la visione politica in base alla quale più sono gli organi che effettuano controlli e meno sono i controlli posti in essere; quanto al problema di coordinamento tra le due recenti leggi, quella radiotelevisiva e quella antitrust, problema che indubbiamente esiste, questo verrà affrontato nel momento in cui entreranno in vigore quelle norme particolari e coincidenti della legge radiotelevisiva.

Rispondendo, poi, al deputato Aniasi ed al deputato Silvia Costa, il Professor Santaniello precisa che attualmente l'organico del suo ufficio è molto limitato, solo 25 unità, ma ritiene che in un breve futuro gli organici potranno subire un aumento anche per poter far fronte ai compiti, anche amministrativi, previsti dalla legge.

Il professor Santaniello risponde quindi al senatore Fiori e ringrazia gli intervenuti al dibattito i quali hanno contribuito a focalizzare alcuni punti della nuova normativa che è ancora in fase di sperimentazione.

Il Presidente BORRI conclude ringraziando il Garante per le utili informazioni rese nel colloquio odierno nel corso del quale si è già prefigurato un proficuo raccordo tra le attività dei due organismi.

La seduta termina alle ore 17,30.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 1990

Presidenza del Presidente
SEGNI

La seduta inizia alle ore 17,20.

Il presidente SEGNI rende alcune comunicazioni, cui fa seguito una discussione.

La seduta termina alle ore 19,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione
e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania
colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981

MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 1990

Presidenza del Presidente
SCÀLFARO

La seduta inizia alle ore 10,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente SCÀLFARO, informata la Commissione che la seduta è trasmessa mediante l'impianto televisivo a circuito chiuso, dà lettura di una lettera inviata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Informa quindi che il direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dai terremoti del 1980-81 ha comunicato che si sono realizzate le condizioni richieste dall'ANAS per prendere in consegna i lotti ultimati della strada Fondo valle Sele; sono state inoltre consegnate alcune bretelle stradali di collegamento delle aree industriali.

Comunica inoltre, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del regolamento interno, che l'ingegner Massimo BUONANNO, amministratore unico della società ICLA con sede in Napoli, ha trasmesso una nota contenente alcune rettifiche al resoconto stenografico dell'audizione resa nella seduta di giovedì 27 settembre 1990.

Se non vi sono obiezioni, della relativa lettera di trasmissione e delle rettifiche richieste sarà fatta menzione di un documento allegato al resoconto stenografico della richiamata seduta della Commissione d'inchiesta, che sarà stampato e distribuito.

(Così rimane stabilito).

Comunica infine che sono pervenuti alcuni documenti che sono depositati presso l'archivio della Commissione.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore CARDINALE chiede che la Commissione proceda all'audizione del professor Rocco CAPORALE, insegnante di sociologia presso la *St. John's University* di New York, in relazione agli studi effettuati dall'*International Committee for the Mezzogiorno* da lui diretto ed alle dichiarazioni apparse sulla stampa.

Il presidente SCÀLFARO assicura che sottoporrà la richiesta all'Ufficio di Presidenza.

AUDIZIONE DEL SINDACO DI LAVIANO

La Commissione procede quindi all'audizione del sindaco di Laviano, ingegner Salvatore TORSIELLO.

L'ingegner Salvatore TORSIELLO consegna ed illustra una relazione, anche a nome dell'amministrazione comunale, sulla ricostruzione *post-sismica* nel comune di Laviano.

Intervengono e pongono quesiti i deputati BARBIERI e SAPIO, i senatori FLORINO e TAGLIAMONTE, il deputato D'ADDARIO, i senatori CORRENTI, CARDINALE, ULIANICH, PETRARA e BISSO, il deputato D'AMBROSIO ed il presidente SCÀLFARO.

Risponde ai quesiti posti l'ingegner Salvatore TORSIELLO.

La seduta termina alle ore 14,55.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 1990

192ª Seduta

Presidenza del Presidente
ANDREATTA

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Bissi, per il tesoro Foti e per le finanze Madaudo.

La seduta inizia alle ore 15,25.

Macis ed altri: Istituzione del giudice di pace (1286)

Acone ed altri: Istituzione del giudice di pace e degli uffici di conciliazione in materia di infortunistica stradale (1594)

Istituzione del giudice di pace (1605-A)

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti)

Riferisce il presidente ANDREATTA. In merito al testo, pur manifestando l'avviso che esso potrà provocare qualche problema di copertura e che probabilmente sarà indispensabile tenerne conto in sede di esame della legge finanziaria, propone di esprimere un parere favorevole. Il parere invece dovrebbe essere contrario, per mancanza di copertura, sugli emendamenti 11.1 e 16.0.1.

Concorda la Sottocommissione.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato (2508), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente ANDREATTA facendo presente che si tratta di un decreto-legge del 15 settembre, già approvato dalla Camera dei

deputati, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti e per il contenimento del disavanzo dello Stato. L'effetto dovrebbe essere di segno positivo sul bilancio dello Stato. Poichè la Camera ha introdotto numerose modifiche, il punto da accertare è se queste modifiche abbiano diminuito o meno le previsioni di gettito iniziali, ovviamente nel caso in cui tale gettito sia stato già acquisito al bilancio 1990 e a quello 1991, entrando quindi a far parte dell'equilibrio complessivo su cui poggia la manovra in corso comprendente bilancio di previsione, legge finanziaria e provvedimenti collegati.

Su questo punto il Tesoro dovrebbe fornire una valutazione.

Interviene il sottosegretario MADAUDO, che osserva che le modifiche apportate agli articoli da 1 a 3 non comportano variazioni di gettito.

Le modifiche apportate all'articolo 4, laddove sono previste da un canto riduzioni di aliquote (comma 3-ter) e dall'altro l'ampliamento della base imponibile su cui commisurare le *una tantum* includendosi l'aggio derivante dalle giocate del lotto (comma 3-bis), consentono l'invarianza del gettito. Tale invarianza permane anche considerando le disposizioni equitative introdotte ai commi 3-quater e 3-quinquies. Il comma aggiunto 3-sexies produce una perdita di gettito stimabile in lire 2,5 miliardi. L'articolo 4-bis e le modifiche apportate all'articolo 5 non producono variazione di gettito.

Le modifiche apportate dall'articolo 6, il quale prevede un alleggerimento del carico fiscale sul gas metano per i cantieri di coltivazione di idrocarburi si riferiscono a consumi non quantificabili e comunque di lieve entità.

Le modifiche apportate all'articolo 8, commi 1 e 2, laddove è stata ripristinata l'esenzione fiscale sui carburanti agricoli, con una riduzione delle relative assegnazioni della misura del 20 per cento, producono una riduzione di gettito stimabile in 181 miliardi di lire.

Le altre modifiche apportate dall'articolo 8 (comma 3-bis, che prevede l'imposta di fabbricazione in misura agevolata sui bitumi per consumi interni di raffinerie e comma 5, che agevola il trattamento degli oli combustibili destinati alla produzione di ossido di alluminio) producono variazioni di gettito non esattamente quantificabili e comunque di lieve entità.

Le modifiche all'articolo 10 e l'articolo 10-bis non comportano variazioni di gettito.

L'articolo 10-ter, il quale introduce una disciplina fiscale più favorevole nei confronti della birra analcolica, non comporta variazioni di gettito, in quanto l'attuale disciplina fiscale finora non ne ha reso conveniente la produzione nel nostro Paese.

La soppressione dell'articolo 11, il quale prevedeva la costituzione di un fondo pari a lire 150 miliardi annue per il triennio 1991-1993, consente l'acquisizione all'Erario delle relative somme.

L'articolo 12-bis produce una riduzione di gettito, pari a lire 26,5 miliardi di lire. In particolare l'ammontare dei canoni annui vigenti derivanti da utilizzazione di pertinenze idrauliche a scopo di pioppicol-

tura, ammonta a circa 53 miliardi di lire, cosicchè il dimezzamento di tali canoni produce la suddetta riduzione delle entrate.

L'articolo 12-ter riduce alla metà i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica dovuti per uso piscicoltura con decorrenza dal 1° gennaio 1990. Il gettito relativo, per l'anno 1989 ammonta a lire 0,3 miliardi. In seguito agli adeguamenti effettuati con il decreto del Ministro delle finanze 20 luglio 1990 il gettito presunto per l'anno 1990 ammonta a lire 1,8 miliardi. Il dimezzamento dei canoni ora disposto comporta una riduzione di gettito presuntiva pari a lire 0,9 miliardi.

Per l'anno 1990 il minor gettito è così quantificato: le minori entrate dai canoni, utenze acque, uso piscicoltura sono di lire 0,9 miliardi; il ripristino totale della esenzione dell'imposta di fabbricazione carburanti agricoli successivamente alla data probabile di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è stato di lire 40 miliardi.

Il presidente ANDREATTA chiede se il bilancio per il 1991 sia costruito tenendo conto delle minori entrate che derivano dal decreto-legge nella sua ultima versione, attualmente all'esame.

Il sottosegretario MADAUDO risponde affermativamente.

Il senatore SPOSETTI chiede di conoscere quale sia l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal decretotegge a fini di copertura.

La Sottocommissione concorda quindi di rinviare l'esame del provvedimento, al fine di acquisire dal Tesoro tali ultimi dati.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259, recante norme in materia di trattamenti di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle società costituite dalla GEPI S.p.a. e dei lavoratori edili nel Mezzogiorno, nonché di pensionamento anticipato (2505), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 30 ottobre.

Il presidente ANDREATTA, sulla base delle osservazioni avanzate nella seduta precedente e di quelle trasmesse dal Tesoro, propone l'espressione di un parere contrario, per difetto di copertura, sull'articolo 3, comma 1; sull'articolo 4, comma 6; sull'articolo 7, comma 17; sull'articolo 7-bis; sull'articolo 8, commi 7-bis, 10-bis e 10-ter. Il parere dovrebbe contenere inoltre osservazioni relativamente all'articolo 1, comma 3, all'articolo 5, commi 1 e 4, all'articolo 7, comma 5-bis e all'articolo 8.

Concorda la Sottocommissione.

Partecipazione dell'Italia alla ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA) (2414)

(Parere alla 3^a Commissione)

Su proposta del presidente ANDREATTA, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Disposizioni in materia di collaborazione economica e finanziaria tra l'Italia e l'URSS (2504)

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente ANDREATTA, osservando che si tratta di un disegno di legge d'iniziativa governativa, volto a prevedere un'assistenza finanziaria all'Unione Sovietica per un importo massimo di 2.200 miliardi, con garanzia statale nella misura del 90 per cento per il rimborso di capitale e pagamento di interessi. La relazione fa presente che può considerarsi difficilmente ipotizzabile e comunque non quantificabile l'effettività della garanzia. Comunque soccorrerebbe, nell'ipotesi, il capitolo 8167 del Tesoro, relativo appunto agli oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato in dipendenza di varie disposizioni legislative.

Trattandosi di un capitolo obbligatorio, eventualmente quindi rimpinguabile, e sulla base dell'assunto circa la difficile ipotizzabilità del verificarsi della garanzia, non sembrano sussistere problemi. L'unico punto da valutare è se non sia il caso di far riferimento al 1991, dati i tempi prevedibilmente lunghi dell'eventuale operare della garanzia.

Propone conclusivamente di rinviare l'esame del provvedimento, al fine di ottenere dal Tesoro dati relativamente all'utilizzo del capitolo in questione.

Concorda la Sottocommissione.

Deputati Amato ed altri: Celebrazione del 750° anniversario dell'università degli studi di Siena (2476), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 30 ottobre 1990.

Il presidente ANDREATTA ricorda che il disegno di legge era stato rinviato al fine di ottenere notizie dall'Università di Bologna sull'entità delle donazioni pervenute alla stessa in conseguenza di un provvedimento analogo a quello in esame, cioè al fine di disporre di un metro di valutazione delle minori entrate. In base alle notizie ottenute dalla Direzione amministrativa dell'Università, i contributi erogati da soggetti privati a quell'Ateneo nei tre anni di vigenza della legge sono stati quantificati in 6 miliardi quali versamenti di denaro e in circa 24 miliardi come prestazione di servizi e donazioni (contributi in natura, effettuazione di lavori, conferimenti di beni e attrezzature) per un totale complessivo di circa 30 miliardi, per i quali sono state rilasciate da parte

dell'Università le attestazioni valide a fini fiscali. Propone conclusivamente di rinviare l'esame del provvedimento al fine di operare un raffronto della normativa in questione con quella della legge n. 113 del 1987, relativa, come già detto, alle celebrazioni per il IX Centenario dell'Università di Bologna.

Concorda la Sottocommissione e l'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Brina, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per la creazione dell'Istituto internazionale per il diritto dello sviluppo (IDLI), fatto a Roma il 5 febbraio 1988 (2040): *parere favorevole*.

alla 8^a Commissione:

Disposizioni in materia di trasporti (2479), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

alla 11^a Commissione:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259, recante norme in materia di trattamenti di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle società costituite dalla GEPI SpA e dei lavoratori edili nel Mezzogiorno, nonché di pensionamento anticipato (2505), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

ERRATA CORRIGE

Nel 579° Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari di martedì 30 ottobre 1990, relativamente alla seduta delle Commissioni permanenti 8^a e 13^a riunite (Lavori pubblici, comunicazioni - Territorio, Ambiente, Beni Ambientali), a pagina 11, alla 10^a riga, in luogo delle parole «prospetta comunque l'opportunità di» si leggano le seguenti: «esprime l'avviso che non sia possibile»; alla 12^a riga, dopo la parola «generale» si leggano le seguenti: «la cui predisposizione è appunto disciplinata dal disegno di legge»; alla 16^a riga in luogo delle parole «e che la Camera dei deputati non ha ancora esaminato.» si leggano le seguenti: «, ma poichè essa non è stata ancora esaminata dalla Camera dei deputati, non sarebbe opportuno proporle l'estensione al provvedimento in esame.».

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 13^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 7 novembre 1990, ore 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di regolamento per la riorganizzazione ed il potenziamento dei servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 7 novembre 1990, ore 9 e 16,30

Comunicazioni del Governo

Comunicazioni del Ministro dell'interno sulle misure per contrastare la recrudescenza della criminalità organizzata.

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Interventi per Roma, Capitale della Repubblica (2471) (*Testo risultante dall'unificazione del disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Costa ed altri; Picchetti ed altri; Fini ed altri; Cederna ed altri; Mensurati*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOMPIANI ed altri. - Norme per la formazione dei dirigenti delle unità sanitarie locali ed istituzione della scuola superiore di organizzazione sanitaria (233).
- MELOTTO ed altri. - Modifica degli articoli 10, 13, 14, 15, 17, 18, 47, 49, 51, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale (1020).
- FILETTI ed altri. - Norme per l'amministrazione straordinaria delle unità sanitarie locali e per il controllo sugli atti degli amministratori (1679).
- TEDESCO TATÒ ed altri. - Norme a parziale modifica ed integrazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (1879).
- Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (2375) (*Testo risultante dalla unificazione del disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sterpa; Russo Franco ed altri; Zangheri ed altri*) (Approvato dalla Camera dei deputati).

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FILETTI ed altri. - Modifica degli articoli 83, 85, 86, 88 e 94 della Costituzione (168).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MANCINO ed altri. - Modifica degli articoli 85 e 88 della Costituzione (845-bis) (*Stralcio degli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 845 deliberato dall'Assemblea nella seduta del 7 giugno 1990*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- FILETTI ed altri. - Avocazione allo Stato dei profitti illegittimi della classe politica (979).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LIPARI ed altri. - Legge-quadro sul volontariato (296).
- TARAMELLI ed altri. - Legge-quadro sul volontariato (648).
- GUALTIERI ed altri. - Legge-quadro sul volontariato (784).
- ONORATO. - Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato e disposizioni di principio per la legislazione regionale in materia di volontariato organizzato (1582).

- FILETTI ed altri. - Norme per la regolamentazione del volontariato (1682).
- ACQUAVIVA ed altri. - Legge-quadro in materia di associazionismo di volontariato (2085).

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Istituzione della Commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione (2388) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Deputati BOTTA ed altri. - Programma per la realizzazione di alloggi di servizio per le forze di polizia e programma per la costruzione di nuove sedi di servizio, scuole ed infrastrutture della polizia di Stato per gli anni 1990-1995 (2424) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 7 novembre 1990, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per la creazione dell'Istituto Internazionale per il diritto dello sviluppo (IDLI), fatto a Roma il 5 febbraio 1988 (2040).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di crediti concessi dall'Italia, a titolo di aiuto, a Paesi in via di sviluppo (2346).
 - Erogazione di contributi volontari a favore di organismi delle Nazioni Unite operanti nel settore del disarmo o di altri enti italiani e stranieri per studi, convegni o altre iniziative nel settore del disarmo, promossi o comunque patrocinati dalle Nazioni Unite (2393).
 - Concessione di un contributo volontario al Fondo fiduciario delle Nazioni Unite per la Cambogia (2423).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 7 novembre 1990, ore 9 e 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto delegato concernente disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico, predisposto in attuazione degli articoli 2 e 5 della legge 30 luglio 1990, n. 218.

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato (2508) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme di delega in materia di autonomia impositiva degli enti locali (1895) (*Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*).
- SCEVAROLLI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione dell'imposta comunale sul reddito dei fabbricati e per la revisione della normativa relativa all'imposizione fiscale sugli immobili (88).
- VETERE ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'imposizione sui redditi fondiari e per l'attribuzione ai comuni del relativo gettito al fine di garantire una autonomia impositiva, tramite l'istituzione dell'imposta locale sugli immobili, la soppressione dell'ILOR e dell'INVIM, la riduzione a cifra fissa delle imposte di registro, catastali, ipotecarie e modifiche della imposta di successione e il riordino dei tributi locali vigenti (1903).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CINQUE ed altri. - Provvedimenti a favore di particolari categorie di grandi invalidi di guerra (612).

- CORTESE ed altri. - Assegno supplementare per i grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente (985).
- CALVI ed altri. - Provvidenze a favore di particolari categorie di grandi invalidi di guerra (1321).
- IANNI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra (2246).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni per contrastare i fenomeni di elusione tributaria, per l'istituzione di centri di assistenza fiscale e per l'aggiornamento dei coefficienti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 (1746) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni (2330).
- Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato (2411).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 7 novembre 1990, ore 9

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Autonomia delle università e degli enti di ricerca (1935).
- CAVAZZUTI ed altri. - Norme per l'attuazione dell'articolo 33 della Costituzione (autonomia delle Università) e delega al Governo per il finanziamento delle Università (26).
- CONDORELLI ed altri. - Nuove norme per il reclutamento e la promozione del personale docente universitario ed altri provvedimenti per l'università (1483).

- FILETTI ed altri. - Ristrutturazione dell'ordinamento universitario (1813).
- PECCHIOLO ed altri. - Autonomia delle università e degli enti pubblici di ricerca (2047).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- OSSICINI. - Ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (841).
- MOLTISANTI ed altri. - Norme concernenti la trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica in «Istituti universitari di educazione fisica e dello sport» (1074).
- SPITELLA ed altri. - Nuovo ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (1676).
- NOCCHI ed altri. - Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria. Norme transitorie per gli ISEF (2013).
- PIZZO ed altri. - Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria (2190).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CHIARANTE ed altri. - Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428).
 - MANZINI ed altri. - Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829).
 - MANIERI ed altri. - Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187).
 - GUALTIERI ed altri. - Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226).
 - MEZZAPESA. - Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343).
- e delle connesse petizioni n. 10 e n. 269.

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SPITELLA ed altri. - Provvidenze per l'Opera del Duomo di Orvieto (1722).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 7 novembre 1990, ore 15

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

- Deputati RICCIUTI; FERRARINI ed altri; TANCREDI ed altri; CICERONE ed altri. - Completamento ed adeguamento delle strutture del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso (2351-B) (*Approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni in materia di trasporti (2479) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati RIDI ed altri; TORCHIO ed altri; PIRO ed altri; GOTTARDO ed altri; FERRARINI ed altri; TESTA ed altri; ZANIBONI ed altri. - Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto (2389) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 7 novembre 1990, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DIANA ed altri. - Costituzione di un fondo di dotazione per gli investimenti in agricoltura (914).
- CASCIA ed altri. - Riforma del credito agrario (1614).
- DIANA e EMO CAPODILISTA. - Estensione delle disposizioni concernenti l'attività del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, agli imprenditori agricoli a titolo principale (2003).
- Revisione della legislazione sul credito agrario (2048).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- GIUGNI ed altri. - Riordino dei laboratori di analisi per l'esportazione ed immissione nei ruoli del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste del relativo personale (771).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura (2428).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 7 novembre 1990, ore 15

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- BERLINGUER e GIANOTTI. - Inclusione dell'ENEA-DISP tra gli organi tecnici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 (1176).
- GIANOTTI ed altri. - Riforma dell'ENEA (1521).
- Norme per il riordino del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) (1705).
- Norme sulle istituzioni funzionali all'attuazione del Piano energetico nazionale (1803-bis) (risultante dallo stralcio, approvato dalla 10^a Commissione permanente nella seduta del 19 aprile 1990, degli articoli da 1 a 5 del disegno di legge n. 1803).

II. Discussione dei disegni di legge:

- Modifiche alla legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (2392).
- Assegnazione all'ENEA di un contributo per l'anno 1990 quale anticipazione sul finanziamento ordinario pluriennale (2469) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla competitività tecnologica dell'industria italiana: audizioni di rappresentanti dell'ENEL, della FIAT s.p.a., della Finmeccanica e dell'Ansaldo s.p.a., della Nuovo Pignone s.p.a. e del Ministro delle partecipazioni statali.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 7 novembre 1990, ore 9 e 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259, recante norme in materia di trattamenti di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle società costituite dalla GEPI S.p.A. e dei lavoratori edili nel Mezzogiorno, nonché di pensionamento anticipato (2505) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno**

Mercoledì 7 novembre 1990, ore 15

Osservazioni su provvedimenti legislativi

Esame dei seguenti atti:

- «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese» - Atto Camera n. 4521.
 - «Ammodernamento della strada statale 106» - Atto Senato n. 2403.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 7 novembre 1990, ore 9

- Comunicazioni del Presidente sullo schema di relazione finale al Parlamento.
-